

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA

nelle persone dei magistrati:

dottor Carmela ALPARONE - Presidente

dottor Riccardo REALINI - Consigliere

dottor Valeria ALBINO - Consigliere relatore

riuniti in camera di consiglio,

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 830/2015 del 13/3/2015 promossa da:

U.A. S.P.A.A (GIA' F.S. S.P.A), elettivamente domiciliata in VIA XII OTTOBRE, 10/13 16121 GENOVA presso l' Avvocato MAFFI STEFANO che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello;

-appellante-

contro

A. SOCIETA' I.B., elettivamente domiciliata in VIALE BRIGATE BISAGNO 4/1A 16100 GENOVA presso l'Avvocato GALLINGANI MARCO, che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e appello incidentale

-appellata e appellante incidentale-

e contro

R.B., elettivamente domiciliato in VIA SAN VINCENZO 22/1C GENOVA presso l'Avvocato LOIACONO LAURA, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-appellata-

e contro

S.O., elettivamente domiciliata in VIALE B. BISAGNO, 4/1 A 16129 GENOVA presso l'Avvocato OLIVERI MONICA, che la rappresenta e difende in forza di mandato posto a margine della comparsa di costituzione e risposta

appellata-

E contro

C.M., elettivamente domiciliato in VIA FIASELLA 1/23 16121 GENOVA presso l'Avvocato DI FRANCO VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato calce all'atto per chiamata in causa del terzo del fascicolo di primo grado

-appellata e appellante incidentale-

E contro

Z.I., elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO 2 /11D GENOVA presso l'Avvocato CAMERIERI FAUSTO, che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale

-appellata e appellante incidentale-

E contro

S.O.,

-appellata contumace-

Avente ad oggetto: lesione personale

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, con la sentenza impugnata: 1)dichiarava la responsabilità delle parti convenute ASD I.B. e M.C. in relazione al sinistro occorso in Genova il 25 luglio 2010 sulle alture limitrofe al maneggio;2) condannava questi ultimi a corrispondere ai genitori della danneggiata, A.A. e O.M., esercenti la potestà sulla minore A.S., la somma capitale complessiva di Euro 92.904,77, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino alla data di deposito della sentenza; 3) dichiarava A.I. garantita e tenuta indenne dalle assicuratrici anche rispetto alle spese legali; 4)condannava le convenute a rifondere le spese di lite alla parte attrice, nonché a B.R., proprietaria del cavallo A., da cui era partito il calcio che aveva provocato lesioni personali alla minore A.S., e a O.S., istruttrice del maneggio. Il Tribunale, dopo aver effettuato ampi richiami alla giurisprudenza della Corte Suprema in materia di responsabilità per i danni cagionati da animali ex art. 2052 c.c., ha ritenuto responsabile del danno subito dalla minore

O.S., colpita al volto nel corso di un'esercitazione di Endurance dal cavallo di razza bardigiana A. che la precedeva, e su cui si trovava la minore E.M., il C.I. Società I.B. e M.C., madre di E.M., che aveva la disponibilità del cavallo in forza di contratto di mezza fida, mentre ha respinto la domanda di responsabilità nei confronti della proprietaria del cavallo, R.B. e dell'istruttrice O.S..

Avverso tale decisione proponeva appello dinanzi a questa C.U.A. spa, articolando i seguenti motivi:

1. Erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la polizza stipulata da F.S. rientrasse nel regime dell'assicurazione cumulativa di cui all'articolo 1910 c.c., trattandosi invece di polizza a secondo rischio, circostanza da cui derivava l'esonero di responsabilità, tenuto conto della sufficienza del massimale della polizza Z. a coprire il danno;

2. Erroneo coinvolgimento da parte della sentenza impugnata del C.I., ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla responsabilità del danno cagionato da animali, poiché il ruolo della società era semplicemente quello di ricovero degli animali di proprietà dei soci, ed il cavallo poteva essere utilizzato solo dai soci o da coloro a cui essi li avevano affidati; la sentenza appariva contraddittoria nella parte in cui dava atto, da un lato, che il C.I. non potesse disporre del cavallo e poi lo condannava ex art. 2052 c.c. per la proprietà e/o disponibilità del cavallo;

3. Erronea esclusione circa la sussistenza del caso fortuito, anche sotto forma di concorso di colpa della vittima, in quanto S.O., pur esperta, non aveva mantenuto durante la discesa la debita distanza di sicurezza;

4. Erronea determinazione della rivalutazione, determinata, pur con utilizzo della tabella milanese del 2014, dalla data anteriore del sinistro del 27/10/2010 con duplicazione della stessa.

Si costituiva A. Società I.B., contestando il primo motivo di appello di U.S. e proponendo appello incidentale per i seguenti motivi:

5. Sussistenza del caso fortuito e sua erronea esclusione, costituito dalla colpa della minore S., brava ed esperta, che al momento del sinistro si trovava ad indebita distanza dal cavallo che la precedeva;

6. Errato coinvolgimento della Società ippica ex art. 2052 c.c. ed errata applicazione della norma, essendo emerso dall'istruttoria che il cavallo A., di proprietà di R.B., era stato da questa affidato a C.M., madre della minore E.M., affinché lo utilizzasse sulla base di un contratto di mezza fida, e che la Società ippica non potesse liberamente disporre del cavallo;

7. Errata determinazione della rivalutazione;

8. Omessa pronuncia circa l'art. 28 del regolamento della società, secondo cui la stessa non assume responsabilità di sorta per quanto riguarda danni che possono derivare ai

cavalli alloggiati e/o presenti temporaneamente presso la società, e per i danni arrecati alle persone dei soci e/o terzi ai cavalli stessa;

9. Omessa condanna delle compagnie assicurative alla rifusione dei compensi professionali delle spese sostenute dalla Società ippica;

10. Errata condanna della convenuta società ippica al pagamento delle spese di lite a O. e B., gravando, nel caso di chiamata in causa del terzo, il rimborso delle spese di lite a carico della parte la cui iniziativa di effettuare la chiamata si rivela arbitraria.

Si costituiva M.C., proponendo appello incidentale per i seguenti motivi:

11. Errata applicazione dell'art. 2052 c.c. alla fattispecie, e mancata considerazione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti dai quali scaturiscono obblighi di tutela e di protezione, ed in particolare dell'associazione ippica e dell'istruttrice O., nonché dei soci che accettano i rischi dell'attività sportiva, obblighi rispetto ai quali esso appellante deve essere tenuta indenne;

12. Mancata applicazione dell'articolo 2048 c.c. e conseguente erroneo esonero della responsabilità dell'istruttrice per il semplice fatto che aveva impartito le direttive senza alcuna osservazione in ordine al controllo del rispetto delle stesse;

13. Errata valutazione delle prove, ed in particolare della sussistenza per il caso fortuito, in ragione della conclamata esperienza dell'infortunato.

Si costituiva O.S., contestando l'appello di cui chiedeva il rigetto, ed insistendo, nella denegata ipotesi di condanna, in ordine alla domanda di manleva e garanzia nei confronti della società ippica presso la quale svolgeva la propria attività lavorativa in qualità di socia tesserata (art. 45 delle c.g.a. di polizza);

Si costituiva B.R. contestando l'appello, e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Si costituiva Z.I. P.L.C., contestando il primo motivo di appello di U.S. e proponendo appello incidentale per i seguenti motivi:

14. Errato riconoscimento di responsabilità della società I.B. ai sensi dell'art. 2052 c.c. Errata valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria. Illogica e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. La società ippica non era né il proprietario né l'utilizzatore del cavallo A., con conseguente esclusione della responsabilità dell'articolo 2052 c.c.;

15. Errata valutazione del comportamento della signora O.S. ed erronea esclusione del caso fortuito, in subordine, concorso di colpa della vittima per non aver mantenuto la distanza di sicurezza e non aver ascoltato le ripetute raccomandazioni dell'istruttrice O.S.;

16. Errata determinazione della rivalutazione monetaria;

17. Errata condanna della Z. a manlevare tenere indenni la società I.B. in relazione le spese legali sostenute dalla signora O. e B., alla luce dell'articolo 13 del contratto assicurativo che disciplina l'assicurazione RCT che non lascia alcun dubbio circa l'esclusione di qualsiasi garanzia assicurativa in relazione le domande di manleva proposte dagli asseriti corresponsabili nei confronti dell'assicurato, e ciò senza considerare che la società ippica non aveva proposto alcuna domanda di confronti di tale convenuti.

Infine, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe all'udienza collegiale in data 7/11/2017, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica dell'appello, va dichiarata la contumacia di S.O..

L'incidente si verificò in occasione di una passeggiata di allenamento in campagna a cavallo cd. "endurance", svolta al di fuori del perimetro del C.I., comprendente fasi sia a piedi sia cavallo, al trotto e a cavallo (così i testi R. e G.), organizzata dall'istruttrice O.S. che operava quale collaboratrice dell'A. Società I.B., su un percorso scelto dalla stessa: la danneggiata S.O. si trovava in coda al gruppo preceduta da E.M. alla guida del cavallo di proprietà di B.R. e concesso con contratto di mezza fida a M.C., madre di E.. Come è pacifico, durante la passeggiata il cavallo condotto da E. scalcìò ferendo al volto la minore S. che si trovava dietro.

I motivi di appello di cui si superiori punti 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 attengono ai profili responsabilitari e possono essere esaminati congiuntamente fra loro.

In punto di diritto si osserva che la responsabilità del proprietario dell'animale ex art. 2052 c.c., - affermata dal Tribunale - costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non già sulla colpa (per negligenza, imprudenza, imperizia), bensì sul rapporto di fatto con l'animale (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 04/12/1998, n. 12307 soprattutto in motivazione), di tal che la dottrina preferisce parlare di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa. Invero il responsabile del danno cagionato da animali è "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", salvo che provi il caso fortuito. L'alternatività posta dalla norma tra il proprietario dell'animale o colui che se ne serve "per il tempo in cui lo ha in uso" evidenzia come "tenere in uso" l'animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto. Il che vuol dire anche che ciò che rileva è il "tipo" di uso esercitato, qualificato dal governo dell'animale, che normalmente compete al proprietario. Ne consegue che, di norma, la responsabilità grava sul proprietario, perchè questi "fa uso" dell'animale. Perchè la responsabilità gravi su un altro soggetto occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato di detta facoltà;

mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell'animale, egli continua a "fare uso" dello stesso animale, sia pure per il tramite del terzo, restando responsabile di qualunque danno. Per altro verso il testuale riferimento ai danni cagionati dall'animale (e non da un comportamento, per quanto omissivo, del responsabile), unitamente all'individuazione del limite della responsabilità nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) estraneo al un comportamento del responsabile, evidenziano che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, occorrendo, invece, la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale). In definitiva, la responsabilità si fonda, non su un comportamento del proprietario, bensì su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, per cui solo lo stato di fatto e non l'obbligo di vigilanza o di controllo può assumere rilievo. Correlativamente, la prova liberatoria ha per oggetto un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

Ciò posto, osserva la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione della norma, ritenendo M.C. responsabile ex art. 2052 c.c. del danno cagionato dal cavallo Acbhar che, seppure non di sua proprietà, nel momento del sinistro non poteva che ritenersi in suo uso nel senso sopra delineato. L'animale infatti, di proprietà di B.R. era stato dalla stessa affidato a E.M., e per essa, all'epoca minore, alla madre M.C.. Per quanto il contratto prevedesse una divisione sostanzialmente a metà sia dell'utilizzo dell'animale che delle spese (così in particolare la teste F.), risulta dall'istruttoria testimoniale che a partire dalla stipula del suddetto contratto di M.A., risalente al giugno 2009, la B. non ha più utilizzato il cavallo, essendo rimasta incinta del secondo figlio (teste F.B., S.P.), e che l'animale a partire da quella data è sempre stato montato da M.E.. Può pertanto affermarsi che, come ritenuto dal Tribunale, nel periodo in cui è occorso il sinistro, seppure formalmente il cavallo A. fosse di proprietà di B.R., quest'ultima di fatto si era spogliata della disponibilità del cavallo, mentre M.E., e per lei la madre, lo aveva in uso e utilizzava nell'interesse proprio e per finalità proprie, non coincidenti con quelle della proprietaria: M.C. infatti deteneva l'animale non per conto e nell'interesse del proprietario (quale il dipendente, lo stalliere, ecc.: cfr. Cass. civ. Sez. 3, 28 aprile 2010 n. 10189), ma lo gestiva autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario (Cass. n. 16023/2010; Cass. n. 22632/2012). La responsabilità della M. sussiste e deriva oggettivamente (Cass. n. 16023/2010) ex art. 2052 c.c., pertanto, dal suo rapporto giuridico e di fatto con l'animale.

Detta responsabilità concorre con quella della A. Associazione I.B., per quanto come dalla stessa ribadito in atto di appello non fosse proprietaria del cavallo A.. In particolare, dalle risultanze istruttorie è emerso che fu O.S., istruttrice che operava per conto e all'interno della A. Associazione I.B. che:

- ha organizzato in concreto la passeggiata;
- si è occupata di verificare il livello di abilità dei cavalieri;

- ha scelto il tipo di percorso;

-ha formato un gruppo di sette persone di cui cinque minorenni, tra i quali la danneggiata S.O., e E.M. che conduceva il cavallo che ha scalcato colpendo la prima;

- ha altresì accompagnato ella stessa i partecipanti durante la gita.

Invero, nella situazione descritta, - in cui l'organizzazione della passeggiata, la scelta e la guida del percorso, nonché la stessa andatura dei cavalli (con la presenza dell'istruttrice in testa al gruppo e di S. in coda al gruppo) fanno riferimento sempre all'associazione, ed in cui il gruppo di partecipanti era costituito per grandissima parte da minorenni (5 su 7 partecipanti)- deve ritenersi che sussista una responsabilità, da inquadrarsi nell'ambito dell'art. 2048 c.c., anche in ragione dei motivi di appello incidentale proposti da M.C.. Tale affermazione assume particolare peso in ragione dell'età di S. ed E., entrambe appunto minorenni (la prima in particolare tredicenne). A nulla rileva, pertanto, ai fini di escludere la responsabilità di A., il fatto che la proprietà del cavallo A. fosse di proprietà del socio, e che fosse utilizzato da E.M.: la stessa parte attrice nell'invocare in atto di citazione la responsabilità, oltre che della proprietaria del cavallo B.R. - esclusa dal Tribunale -, della società ippica, ha proprio fatto riferimento al fatto che il sinistro era occorso durante una passeggiata a cavallo, programmata e organizzata dalla Società I.B. e "svolta sotto il controllo, la vigilanza e la direzione del Tecnico di Equiturismo O.S., dipendente della stessa società ippica", facendo così implicitamente riferimento a doveri di vigilanza e protezione sia di natura extracontrattuale che natura contrattuale, e/o da cd. contatto sociale", ove l'uso dell'animale si accompagni alla gestione di un'attività sportiva. Risulta del resto dal regolamento SIB che le lezioni sono tenute a pagamento, che si svolgono sotto il controllo e le direttive dell'istruttore tecnico, con obbligo di presenza dell'istruttore (artt. 12, 13 e 14), di tal chè si evince chiaramente che l'attività della O. rispondesse anche ad un interesse economico del maneggio, al quale quindi è da ricondurre l'attività e la responsabilità dell'istruttrice. Il fatto che la O. non sia dipendente della associazione, ma solo collaboratrice, peraltro dietro pagamento di corrispettivo (così la teste F.), non toglie che sia a quest'ultima riferibile l'organizzazione della gita e l'obbligo di vigilanza sul comportamento in specie dei partecipanti minorenni.

Infatti, come ricordato in più occasioni dalla Corte Suprema (Cass. 12283/ 2016) in base alla regola di cui all'art. 1228 c.c. (e all'art. 2049) il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855). La responsabilità per fatto dell'ausiliario (e del preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato o contrattuale, irrilevante essendo la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale rilievo al riguardo viceversa assumendo la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell'attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 26/5/2011, n. 11590), sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio. La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuius commoda eius et

incomoda, o, più precisamente, come detto, dell'appropriazione dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr., Cass., 27/8/2014, n. 18304). A nulla rileva il fatto che sia stato riferito dai testi che S. dall'età di otto anni frequentava l'associazione ippica (teste M.) e che era brava ed esperta (teste R.), motivo per cui era stata posizionata in ultima fila, nonché il fatto che la O. durante il percorso avesse riferito in più occasioni di rispettare le distanze tra un cavallo e l'altro (teste R.), circostanza addotta dagli appellanti U.S., A. Società I.B., Z.I. P.L.C. anche sotto il profilo della sussistenza del caso fortuito, eventualmente anche sotto il profilo del concorso colposo: a parte, infatti, la considerazione che le riferite bravura ed esperienza di S. sono semplici valutazioni espresse dai testi (si consideri che R. e G. per loro ammissione erano meno esperti della O.), non vi è alcun elemento che attesti le sue effettive capacità sportive (certificazione di frequentazione, attestati, partecipazioni a gare). Inoltre, è pacifico in quanto riferito dalla stessa O. in sede di interrogatorio formale che, trovandosi in testa alla fila, poteva controllare solo i ragazzi dietro di lei, ma non gli ultimi, tra cui S.. Gli appellanti U.S., A. Società I.B., Z.I. P.L.C., infatti, sembrano sottovalutare la rigida responsabilità assunta dalla O., che nell'occasione agiva per conto dell'Associazione nella gestione dell'attività sportiva a cavallo di un gruppo di minori, tra le quali le due giovani protagoniste della vicenda, erroneamente fidando nelle capacità sportive di S.O.. Le suddette circostanze consentono, altresì, di escludere la responsabilità della minore S. per non aver rispettato la distanza di sicurezza posto che, come correttamente affermato dal Tribunale, non risulta provata in causa alcuna condotta imprudente della cavallerizza (nessuno ha visto concretamente la dinamica del sinistro), che procedeva in fila indiana sotto la supervisione della istruttrice, e comunque non potendo considerarsi l'eventuale comportamento incauto come imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale, ed anzi, al contrario, assolutamente prevedibile, tanto che la O., pur omettendo la doverosa ed effettiva vigilanza, reiterava l'invito verbale al rispetto della distanza di sicurezza. Deve pertanto confermarsi la sentenza nella parte in cui afferma la responsabilità di M.C. e A. Associazione I.B., sia pure per i titoli di responsabilità meglio specificati di cui sopra.

8. Il motivo è infondato. Per quanto effettivamente il Tribunale non si sia pronunciato in ordine all'eccezione svolta da A. Società I.B. che ha invocato, a fondamento della sua assenza di responsabilità, anche l'applicabilità dell'art. 28 del regolamento della società, secondo cui la "SIB non assume responsabilità di sorta per quanto riguarda danni...che venissero arrecati alle persone dei soci e/o terzi ed alle cose dei soci e/o dei terzi dai cavalli stessi", la doglianza è infondata. Non risulta infatti che tale clausola sia stata stipulata in ambito contrattuale, con apposita sottoscrizione di esonero da responsabilità, né che la suddetta clausola del regolamento sia stata in ogni caso specificamente sottoscritta dagli associati, inoltre essa, escludendo totalmente la responsabilità del maneggio, si pone in violazione di disposizioni di legge anche in materia di responsabilità extracontrattuale, comunque applicabili alla fattispecie in esame.

Venendo agli appelli inerenti i profili sub (...), (...) e (...), essi sono fondati e vanno accolti. Il Tribunale, dopo aver correttamente calcolato il danno non patrimoniale reclamato dalla danneggiata sulla base delle tabelle del 2014, ha tuttavia condannato A.I. e M.C. al pagamento della complessiva somma di Euro 92.904,77, oltre interessi e

rivalutazione dalla data del sinistro del 27/10/2010 sino alla data del deposito della sentenza, così svolgendo effettivamente una duplicazione risarcitoria. Riguardo quindi agli accessori sulla somma risarcitoria riconosciuta è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data del sinistro (27/10/2010) fino alla liquidazione corrispondente alla data del deposito della sentenza di primo grado, da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici ISTAT fino alla data del sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale. Spettano infine a parte attrice gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) su tutte le somme liquidate, per tutti i titoli di danno sopra esaminati, e sulle relative rivalutazioni monetarie, dalla data della presente sentenza al pagamento.

Venendo al motivo sub (...), con cui l'appellante U.S. lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la polizza stipulata da F.S. - con cui la Società I.B. ha stipulato polizza di assicurazione R.C.T. tramite convenzione in essere con FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) - rientrasse nel regime dell'assicurazione cumulativa di cui all'articolo 1910 c.c., trattandosi invece di polizza a secondo rischio, esso è fondato e va accolto.

Risulta infatti che in base all'art. 49 della polizza stipulata tra F. e la Società I.B. essa opera a secondo rischio, prevedendo detta norma espressamente che per l'ipotesi in cui il rischio sia garantito e liquidato in base ad altra polizza, qualora il massimale e/o i capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la polizza F. - oggi U.S. risarcirà l'assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni. Poiché nel caso in esame il massimale di Z.I. è pari a Euro 500.000,00 assolutamente capiente rispetto al danno liquidato, la domanda di garanzia assicurativa di A. deve essere respinta nei confronti di U.S..

9. Omessa condanna delle compagnie assicurative alla rifusione dei compensi professionali delle spese sostenute dalla Società ippica. Il motivo è fondato, posto che pacifica giurisprudenza (Cass. n. 19176/2014; Cass. n. 5300/2008) "Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, terzo comma, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione del giudice di merito nella parte in cui, condannando l'assicuratrice a tenere indenne l'assicurato degli effetti pregiudizievoli della sentenza, comprese le spese di giudizio nei riguardi del danneggiato, non aveva posto a carico

della compagnia assicuratrice anche le spese processuali sopportate dall'assicurato per la propria difesa). Ne consegue che le spese sostenute da A. Associazione I.B. debbono essere poste a carico di Z.I. P.L.C.

I motivi 10 e 17 possono essere esaminati congiuntamente e riguardano la doglianza di A. per la ritenuta errata condanna al pagamento delle spese di lite in favore di O.S. e B.R., sul presupposto che, nel caso di chiamata in causa del terzo, il rimborso delle spese di lite è a carico della parte la cui iniziativa di effettuare la chiamata si rivela arbitraria. Essi sono fondati. Risulta dagli atti del giudizio di primo grado che B.R. è stata convenuta in giudizio dagli attori e che la O. è stata chiamata in causa dalla B. che ne aveva invocato la responsabilità quale istruttrice. Erroneamente, pertanto, la convenuta A. Società I.B. è stata condannata al pagamento delle spese in favore dell'altra convenuta B.R., in assenza di alcuna domanda cd. "trasversale" della prima verso la seconda e stante la evocazione in giudizio di quest'ultima da parte attrice. Ritiene la Corte che nei rapporti fra parte attrice e la convenuta B.R. sussistessero le ragioni, gravi ed eccezionali, per compensare le spese di lite tenuto conto della qualità di proprietaria del cavallo in capo alla B. e della conseguente presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., questione potutasi approfondire solo nella presente sede giudiziaria, nonché della sicura evenienza del fatto lesivo. Parimenti, in modo erroneo il Tribunale ha posto a carico di A. le spese di lite sostenute dalla O., la cui chiamata in causa è stata provocata da altro convenuto, ed in assenza di domanda del primo verso la seconda, domanda invece estesa nei suoi confronti dalla parte attrice. Anche relativamente a tale rapporti si ravvisano le ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite, anche in ragione dei profili responsabilitari emersi a suo carico.

Correlativamente, va riformata la sentenza laddove ha condannato Z. a manlevare tenere indenne la Società I.B. in relazione le spese legali sostenute dalle signore O.S. e B.R..

Pertanto, in correlativa riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento degli appelli di U.S. spa, A.I., e Z.I.:

-va condannata A.I. al pagamento in favore di O.S. della somma indicata nella sentenza impugnata, oltre rivalutazione ed interessi (previa devalutazione) come indicato in motivazione dal 25/7/2010 alla sentenza, ed oltre ulteriori interessi corrispettivi dalla stessa al saldo;

-va respinta la domanda di manleva assicurativa di A.I. nei confronti di U.S.;

-va condannata Z.I. PLC al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di A.I.;

-va dichiarato che A.I. non è tenuta a pagare le spese processuali sostenute da B.R.

-va dichiarato che A.I. non è tenuta a pagare le spese processuali sostenute da O.S.;

-va dichiarato che Z.I. P.L.C.Rappresentanza Generale per l'I. non è tenuta a manlevare e/o garantire la società assicurata rispetto alle spese legali della Sig.ra B.R. e O.S..

Quanto alle spese di lite, A.I., integralmente soccombente nel relativo rapporto processuale, è tenuta al pagamento delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado in favore di U.S., liquidate come in dispositivo.

M.C., pur rimasta soccombente integralmente anche nel presente giudizio, non è tenuta al pagamento delle spese di lite del grado, stante la mancata costituzione di O.S..

Z.I. P.L.C. è tenuta al pagamento delle spese di lite del grado in favore di A.I., stante la sua soccombenza in relazione al rapporto di garanzia.

Quanto alle spese di lite in relazione ai restanti rapporti processuali, in ragione del parziale accoglimento degli appelli nei termini suindicati ed in correlativa riforma della sentenza impugnata, si ravvisano le ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite. Non vi è luogo a provvedere sulle domande, proposte in sede di p.c., di restituzione di U.S. delle somme asseritamente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, in mancanza della prova del relativo pagamento.

P.Q.M.

La Corte di Appello, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 830/2015 del 13/3/2015, in parziale accoglimento degli appelli di U.S. spa, A.I., Z.I. ed in correlativa riforma della sentenza impugnata:

-condanna A.I. al pagamento in favore di O.S. della somma indicata nella sentenza impugnata, oltre rivalutazione ed interessi (previa devalutazione) come indicato in motivazione dal 25/7/2010 alla sentenza, ed oltre ulteriori interessi corrispettivi dalla stessa al saldo;

-respinge la domanda di A.I. nei confronti di U.S.;

-dichiara che A.I. non è tenuta a pagare le spese processuali sostenute da B.R.;

-dichiara che A.I. non è tenuta a pagare le spese processuali sostenute da O.S.;

-dichiara che Z.I. P.L.C.Rappresentanza Generale per l'I. non è tenuta a manlevare e/o garantire A.I. rispetto alle spese legali di B.R. e O.S.;

-compensa integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado fra parte attrice e B.R.;

-compensa integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado fra parte attrice e B.R. da un lato e O.S. dall'altro;

-condanna Z.I. PLC al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di A.I., che liquida in Euro 10.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, nonché del presente grado che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese generali, iva e cpa;

-condanna A.I. al pagamento delle spese di lite in favore di U.S., che liquida, quanto al giudizio di primo grado in Euro 6.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, e quanto al presente grado in Euro 4.000,00, oltre spese generali, iva e cpa;

-compensa le spese del grado in relazione a tutti i restanti rapporti processuali.

Così deciso in Genova, il 6 febbraio 2017.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2018.